Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 21 novembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1946.
Riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica;

Veduta la legge 7 gennaio 1929, n. 7;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per le corporazioni, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica istituiti con la legge 7 gennaio 1929, n. 7, hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione tecnica nell'ambito della propria circoscrizione.

A tal fine:

a) nei riguardi di Istituti, Scuole e Corsi liberi di istruzione tecnica:

1° assumono, secondano e coordinano iniziative volte alla loro creazione e trasformazione;

2° indicano gli indirizzi da seguire in rapporto ai bisogni della economia locale;

3° provvedono, nei limiti del proprio bilancio, al loro mantenimento o al loro sviluppo con contributi ordinari o straordinari;

4° sono delegati alla loro immediata sorveglianza amministrativa, disciplinare e didattica;

5° esprimono parere sulle domande di autorizzazione per nuove istituzioni;

6° formulano eventuali proposte di fusione o di soppressione;

b) nei riguardi di Istituti, Scuole e Corsi Regi di istruzione tecnica:

1° concorrono, nei limiti del proprio bilancio, e dopo assolti i compiti d'ordine finanziario nei riguardi di Istituti, Scuole e Corsi liberi, alla loro fondazione e incremento e all'istituzione di specializzazioni, tipi o sezioni aggiunte;

2° formulano proposte di trasformazione, di coordinamento e di adattamento dei programmi alle particolari esigenze dell'economia locale;

3° esprimono parere su qualsiasi questione relativa alla istruzione tecnica che venga sottoposta al loro esame.

Art. 2. — I Consorzi hanno personalità giuridica e sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale e del Ministero delle corporazioni, i quali ne controllano l'andamento e l'attività, ne esaminano le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione al loro fine, e curano, in generale, l'osservanza della presente legge.

Il Ministro per le finanze può, in qualsiasi tempo, disporre ispezioni relativamente alla gestione amministrativa contabile dei Consorzi.

I Consorzi hanno sede presso i Consigli provinciali dell'economia corporativa, che sono tenuti a fornire i locali necessari con relativo arredamento ed a provvedere alla manutenzione, illuminazione, riscaldamento, custodia e pulizia dei locali medesimi.

Art. 3. — Del Consorzio fanno parte di diritto:

il Ministero dell'educazione nazionale;

l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

il Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

le Associazioni professionali giuridicamente riconosciute.

Possono inoltre far parte del Consorzio, quando contribuiscano in modo continuativo al suo funzionamento:

le Provincie;

i Comuni;

gli Istituti di previdenza e di risparmio ed altre istituzioni pubbliche e i privati.

Art. 4. — Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Il Consiglio per l'amministrazione del Consorzio è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni, ed è costituito come segue:

a) un delegato del P.N.F.;

b) un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'agricoltura, l'industria, il commercio. Dove esista la Sezione marittima del Consiglio provinciale dell'economia corporativa i rappresentanti delle Confederazioni fasciste, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori per l'industria, saranno due: uno di questi dovrà essere scelto nell'ambito delle Federazioni che rispettivamente inquadrano, nel settore dell'industria, gli esercenti imprese dei trasporti marittimi ed aerei e i relativi lavoratori;

c) due rappresentanti della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

d) il segretario provinciale della Federazione nazionale fascista degli artigiani;

e) un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

f) un rappresentante dell'Ispettorato corporativo interprovinciale;

g) il dirigente l'Ufficio di collocamento della provincia;

h) il direttore provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

i) il Regio provveditore agli studi o un suo delegato scelto tra il personale direttivo ed insegnante di Scuole ed Istituti di istruzione tecnica;

l) l'intendente di finanza o un suo delegato;

m) un direttore di Scuola o preside di Istituto, scelto dal Ministero per ogni ramo di istruzione tecnica esistente nella circoscrizione del Consorzio;

n) il capo dell'Ispettorato provinciale agrario;

o) un delegato per ciascuno degli enti di cui al comma 2° dell'art. 3 che contribuiscano con non meno di L. 30.000 annue a favore del Consorzio. Gli Enti che contribuiscano per una somma inferiore, possono complessivamente essere rappresentati da un delegato da essi prescelto. In caso di dissenso la scelta è deferita al prefetto della Provincia, sentiti gli enti predetti ed il presidente del Consorzio.

Art. 5. — In seno al Consiglio sarà costituito un Comitato esecutivo composto di cinque membri. Esso sarà presieduto dal presidente e, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente del Consiglio, che fanno parte di diritto del Comitato in aggiunta ai membri predetti.

Art. 6. — I membri del Consiglio durano in carica per un biennio e possono essere confermati.

Le cariche di presidente, di vice presidente, di componente del Consiglio e del Comitato esecutivo di cui all'art. 5 sono gratuite.

È soltanto consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per funzioni inerenti alla carica.

Art. 7. — Il Consiglio si riunisce una volta ogni tre mesi. Può anche riunirsi in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno, o sia richiesto da un terzo almeno dei componenti del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre, in prima convocazione, la presenza almeno della metà e, in seconda convocazione, la presenza almeno di un terzo dei consiglieri. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità prevale quello del presidente.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di delegare un proprio rappresentante ad intervenire, con voto deliberativo, nelle sedute del Consiglio.

Art. 8. — Spetta al Ministro per l'educazione nazionale:

a) nominare il vice presidente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza e d'impedimento;

b) nominare il Comitato esecutivo.

Art. 9. — Spetta al Consiglio del Consorzio:

a) fissare le direttive dell'attività dell'Ente in armonia con quelle generali dei Ministeri dell'educazione nazionale e delle corporazioni;

b) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) nominare il segretario e fissarne l'assegno nel caso previsto dal comma 2° dell'art. 11;

d) scegliere l'istituto a cui affidare il servizio di cassa, quando questo non sia disimpegnato a mezzo del servizio dei conti correnti postali ai sensi del 1° comma dell'art. 17;

e) procedere alla revisione dei contributi a Istituti, Scuole e Corsi nei casi previsti dall'art. 14;

f) adempiere, in relazione ai compiti dell'Ente, ad ogni altra funzione che non sia espressamente attribuita o delegata al Comitato esecutivo in conformità dell'art. 10.

Art. 10. — Spetta al Comitato esecutivo:

a) predisporre, per le deliberazioni del Consiglio, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consorzio;

b) approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi di qualsiasi scuola o istituto libero d'istruzione tecnica fornito di personalità giuridica o mantenuto da enti morali;

c) dar parere sui bilanci e sui conti consuntivi di Scuole o Istituti mantenuti da provincie, Comuni od altri enti soggetti alla Giunta provinciale amministrativa o ad altro organo di tutela, salva la definitiva approvazione della competente autorità tutoria;

d) seguire con ogni mezzo idoneo la situazione tecnica, didattica e finanziaria degli Istituti, Scuole e Corsi liberi della circoscrizione;

e) sostituirsi al Consiglio del Consorzio nei casi d'urgenza;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni che possono essergli delegate dal Consiglio del Consorzio con sua regolare deliberazione.

Art. 11. — Il segretario del Consorzio, sotto la direzione del presidente, attende alla corrispondenza e al disbrigo delle pratiche interessanti il Consorzio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e del Comitato e adempie ad ogni altra funzione che gli sia affidata dal presidente.

Il segretario del Consorzio può essere scelto dal Consiglio anche tra persone estranee ad esso. In tal caso, a favore del segretario, può essere stabilito un assegno annuo proporzionato alla importanza dell'Ente. La deliberazione relativa è soggetta all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

L'ufficio di segretario può essere assunto, con l'autorizzazione del Ministro, da persona appartenente ai ruoli del personale amministrativo od insegnante delle Scuole e degli Istituti d'istruzione media tecnica dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 12. — Per l'esercizio delle sue attribuzioni il Consorzio può anche avvalersi di ispettori onorari, i quali vengono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Gli ispettori onorari dovranno essere scelti fra persone estranee ai ruoli dell'Amministrazione scolastica particolarmente competenti in materia didattica e tecnica.

Gli ispettori onorari potranno essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio e del Comitato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Le funzioni degli ispettori onorari sono gratuite; il rimborso delle spese da essi sostenute è a carico del bilancio del Consorzio.

Il presidente del Consorzio, quando per la delicatezza della materia o l'urgenza dei provvedimenti lo ritenga necessario, invia direttamente al Ministero la relazione dell'ispettore.

Art. 13. — Per l'espletamento dei propri compiti i Consorzi traggono i mezzi, oltre che da eventuali rendite patrimoniali e da lasciti e fondazioni;

a) dai contributi dello Stato;

b) dai contributi dei Consigli provinciali della economia corporativa consolidati ai sensi dell'art. 10 della legge 7 gennaio 1929, n. 7, e da quelli concessi posteriormente ai sensi dell'art. 9 della legge stessa;

c) da un contributo dei Consigli provinciali della economia corporativa da versarsi direttamente al rispettivo Consorzio e ragguagliato alla misura dall'uno al tre per cento delle entrate previste per imposta consigliare e per sovraimposta provinciale terreni e fabbricati, fissato di anno in anno per ciascun Consiglio entro detti limiti dal Ministero delle corporazioni, secondo le disponibilità dei rispettivi bilanci. Qualora il bilancio annuale dei singoli Consigli si trovi in particolari difficoltà, il contributo anzidetto può essere fissato in misura inferiore a quella risultante dai limiti sopra indicati, a seguito di deliberazione del Mnistro per le corporazioni, sentito il Ministro per l'educazione nazionale;

d) da un'aliquota del gettito dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione, da stabilirsi anno per anno, sulla base delle risultanze del bilancio dell'anno precedente, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

e) dai contributi facoltativi dei Comuni e delle Provincie, ai sensi dell'art. 314 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

f) da altri contributi ordinari e straordinari di associazioni, istituti, enti e privati.

Art. 14. — I mezzi finanziari che per effetto del consolidamento e della devoluzione dei contributi, di cui all'art. 10 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 7, e agli articoli 2 n. 6, e 3 n. 6, del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, pervengano al Consorzio, saranno da esso erogati per il funzionamento dei singoli Istituti, Scuole e Corsi ai quali i mezzi medesimi erano conferiti, salvo quanto venga disposto in caso di regificazione.

Nel caso di fusione o soppressione di detti Istituti, Scuole o Corsi, il Consorzio procede alla revisione delle assegnazioni dei contributi.

Il Consorzio può anche procedere alla revisione delle assegnazioni dei contributi, quando ciò si renda necessario per adeguare i finanziamenti a mutati bisogni delle istituzioni.

Art. 15. — Le autorità tutorie sono tenute a comunicare al Consorzio le assegnazioni di contributi o sussidi fatte direttamente, da enti pubblici, a Istituti, Scuole e Corsi liberi compresi nella circoscrizione del Consorzio.

Art. 16. — L'esercizio finanziario dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di aprile il Consiglio del Consorzio delibera il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, distinguendo la competenza dai residui, ed entro il mese di dicembre il conto consuntivo riguardante l'esercizio scaduto. A quest'ultimo sarà unito il conto generale di cassa presentato dall'Istituto cassiere.

Entro dieci giorni dall'avvenuta deliberazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato, quest'ultimo, dalle relazioni morale e finanziaria, sono rimessi, a cura del presidente del Consorzio, al Ministero della educazione nazionale.

Art. 17. — Il servizio di cassa è disimpegnato a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Eccezionalmente può essere affidato a una Cassa di risparmio o altro Istituto di credito di diritto pubblico, mediante apposita convenzione da approvarsi dal Ministero dell'educazione nazionale, sentito quello delle finanze.

L'Istituto incaricato del servizio di cassa provvede alla riscossione delle somme di pertinenza del Consorzio ed al pagamento di quelle dovute dal Consorzio stesso, in base rispettivamente ad ordinativi di introito ed a mandati di pagamento firmati dal presidente del Consorzio, o da chi ne fa legittimamente le veci, e dal segretario.

L'Istituto incaricato del servizio di cassa rimette periodicamente, al presidente del Consorzio, la situazione del conto del Consorzio medesimo.

Non oltre tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio l'istituto cassiere è altresì obbligato a trasmettere al presidente del Consorzio il conto generale relativo all'esercizio stesso, dal quale devono risultare: il fondo esistente al principio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate ed il fondo rimasto alla chiusura dell'esercizio.

L'istituto deve, inoltre, fornire la distinta degli ordinativi di cassa e dei mandati di pagamento rimasti ineseguiti alla fine dell'esercizio.

Art. 18. — La rappresentanza legale del Consorzo spetta al presidente.

Il Consorzio può richiedere, per la tutela dei suoi interessi, e sempre che non trattisi di contestazione con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 19. — Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale:

a) il bilancio preventivo, la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca od aumenti rispettivamente i capitoli cui si riferisce, in ragione di più di un quinto dello stanziamento orginario di spesa annua;

b) il conto consuntivo;

c) i contratti di acquisto o di alienazione di beni immobili e l'accettazione od il rifiuto di lasciti e doni;

d) le deliberazioni che apportino trasformazioni e diminuzioni di patrimonio;

e) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di anni nove;

f) le deliberazioni relative alla revisione dell'assegnazione di contributi agli Istituti, Scuole e Corsi nei casi di cui all'art. 14;

g) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino l'assegno annuo da corrispondere al segretario, ai sensi dell'art. 11;

h) le deliberazioni relative al servizio di cassa di cui all'art. 17;

i) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi in caso d'urgenza, e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Copia degli atti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *i*) sarà inviata in comunicazione al Ministero delle corporazioni.

L'approvazione del conto consuntivo, di cui alla lettera *b*) del precedente comma, è fatta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la Ragioneria del Ministero.

Le deliberazioni, di cui alla lettera *g*), sono approvate dal Ministero dell'educazione nazionale, sentito quello delle finanze.

Art. 20. — Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per l'educazione nazionale può sciogliere, con suo decreto, emanato di concerto con il Ministro per le corporazioni, il Consiglio di amministrazione del Consorzio e nominare un commissario per la sua straordinaria amministrazione.

Art. 21. — Per l'adempimento delle funzioni di controllo amministrativo contabile sui Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ai sensi della presente legge, nonchè di quelle inerenti alla gestione amministrativa autonoma delle Scuole e degli Istituti d'istruzione media tecnica, di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889, il ruolo organico della carriera di ragioneria dell'Amministrazione scolastica, stabilito dalla tabella *C* annessa al R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, è sostituito da quello di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il numero dei funzionari di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi, che, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1286, e dell'art. 35 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, possono essere distaccati presso l'Amministrazione centrale, è elevato a venti.

Alla spesa relativa all'aumento di organico dei funzionari di ragioneria da distaccare presso il Ministero dell'educazione nazionale, per l'adempimento delle funzioni di cui al 1° comma, sarà provveduto mediante storno della somma di L. 180.000 dal cap. n. 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per il corrente esercizio e dai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 22. — Per coprire cinque dei dieci posti di organico di cui viene aumentato, a tenore dell'articolo precedente, il ruolo della carriera di ragioneria dell'Amministrazione scolastica, sarà bandito concorso per titoli ed esami fra i funzionari di ruolo del gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale nonchè fra il personale di segreteria di ruolo delle Scuole e Istituti d'istruzione tecnica, che abbiano il titolo di studio richiesto dalle disposizioni vigenti per l'accesso al ricordato ruolo di gruppo *B*.

I posti non eventualmente ricoperti nei modi indicati nel precedente comma saranno messi a concorso pubblico.

Art. 23. — È istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale un Comitato centrale per i Consorzi di istruzione tecnica, presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale e composto:

del direttore generale dell'istruzione tecnica, con funzioni di vice-presidente;

di due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;

di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

di un rappresentante del Ministero delle finanze;

dei Presidenti, o di loro rappresentanti, delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il Comitato prende cognizione dell'attività esplicata dai Consorzi; esamina se tale attività si sia svolta in modo corrispondente alle finalità; suggerisce quei nuovi indirizzi o quelle modificazioni degli

indirizzi seguiti che ritenga opportuni; formula proposte sia per il coordinamento delle iniziative adottate nelle varie provincie, sia per l'attuazione di quelle che per la loro natura ed importanza esorbitino dalle attribuzioni dei singoli Consorzi.

Col decreto costitutivo del Comitato ne sarà disciplinato il funzionamento.

Art. 24. — Gli attuali Consigli dei Consorzi per l'istruzione tecnica nominati ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 7, rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla costituzione e l'insediamento dei nuovi Consigli.

Art. 25. — Sono abrogate le disposizioni contrarie o diverse da quelle del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1935 *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 88. — MANCINI.

TABELLA *A*.

REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI.

CARRIERA DI RAGIONERIA.

Gruppo B.

Grado	Qualifica	Num. dei post
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	7
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	21
9°	Primi ragionieri	31
10°	Ragionieri	40
11°	Vice ragionieri	
		99

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. **1947**.

Caratteristiche per l'emissione di francobolli espressi per la corrispondenza nelle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 26 settembre 1935, n. 1945, con il quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli espressi da L. 1,25 e L. 2,50, per la corrispondenza impostata nelle Isole italiane dell'Egeo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — I francobolli espressi per la corrispondenza impostata nelle Isole italiane dell'Egeo di cui al Nostro decreto numero 1945, hanno le caratteristiche seguenti:

Il formato della perforatura è di mm. 24×40 e quello del disegno di mm. 21×37. Sono stampati col sistema fotocalcografico su carta filigranata con corona.

Perforatura e gommatura normale.

Il disegno del francobollo rappresenta, al centro, un cervo in corsa, in alto a sinistra, la croce di Malta, a destra il Fascio Littorio.

Tutto all'intorno si leggono le leggende in bianco su fondo scuro e cioè: in alto « Espresso », a sinistra « Regie », a destra « Poste », in basso al centro « Rodi » fra la leggenda « Lire » ed il valore.

I colori sono: verde per il lire 1,25; arancio per il lire 2,50.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1935-XIII, n. **1948**.

Revisione dei riformati di alcune classi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di procedere, per speciali esigenze, ad una revisione dei riformati di alcune classi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono chiamati a nuova visita tutti i riformati della leva di terra nati dal 1901 al 1914 compreso.

Sono esclusi da tale nuova visita i riformati nati negli anni predetti che attualmente risiedono all'estero.

Il Ministro per la guerra determina quali dei suddetti riformati debbono essere esclusi dalla nuova visita, in relazione alle infermità ed imperfezioni che ne determinarono la riforma, e stabilisce l'epoca, i limiti di tempo e le norme per l'esecuzione delle visite.

Art. 2. — I riformati di cui al precedente articolo, i quali nella nuova visita risulteranno idonei, saranno arruolati per seguire le sorti della loro classe di nascita.

Essi possono ottenere l'assegnazione alle ferme minori previste dal vigente testo unico delle leggi sul reclutamento.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 110. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. **1949**.

Modifica del riparto dei posti di professore di ruolo delle facoltà di medicina e chirurgia e di scienze della Regia università di Roma, e di medicina e chirurgia e di giurisprudenza della Regia università di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la tabella *D* annessa al testo unico sopra citato e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;

Ritenuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo, assegnati, presso la Regia università di Roma, alla Facoltà di medicina e chirurgia ed alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e presso la Regia università di Napoli alla Facoltà di medicina e chirurgia e alla Facoltà di giurisprudenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV i ruoli organici dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella *D* annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, rispettivamente alle Facoltà di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Roma e alle Facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza della Regia università di Napoli, sono modificati come appresso:

Regia università di Roma:

Facoltà di medicina e chirurgia - posti di ruolo n. 26;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - posti di ruolo n. 23.

Regia università di Napoli:

Facoltà di medicina e chirurgia - posti di ruolo n. 22;
Facoltà di giurisprudenza - posti di ruolo n. 17.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. 1950.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario con sede in Rupoli (Pesaro).

N. 1950. R. decreto 12 settembre 1935-XIII, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario con sede in Rupoli (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. 1951.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Salvatore sotto il titolo della Immacolata Concezione con sede in Petralia Soprana (Palermo).

N. 1951. R. decreto 12 settembre 1935-XIII, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternità del SS. Salvatore, sotto il titolo della Immacolata Concezione, con sede in Petralia Soprana (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII.
Istituzione in Domicella di un Regio corso secondario di avviamento professionale a tipo agrario in sostituzione del soppresso Regio corso di Lauro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduto il Nostro decreto 7 marzo 1935, col quale veniva provveduto, fra l'altro, all'istituzione del Regio corso secondario di avviamento professionale a tipo agrario in Lauro;

Veduta la deliberazione in data 4 luglio 1935, approvata nei modi di legge, con la quale il commissario prefettizio di Lauro revoca la precedente deliberazione 10 marzo 1934, contenente il voto espresso per l'istituzione in quel Comune di una Scuola di avviamento professionale a tipo agrario;

Veduta la deliberazione in data 30 luglio 1935, approvata nei modi di legge, con la quale il commissario prefettizio di Domicella chiede l'istituzione in quel Comune di un Regio corso secondario di avviamento professionale a tipo agrario;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere il Regio corso di avviamento di Lauro, e di istituirne, in sua vece, uno a Domicella;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio corso secondario di avviamento professionale a tipo agrario di Lauro è soppresso dal 16 settembre 1935-XIII.

È istituito a decorrere dal 16 settembre 1935, un Regio corso annuale di avviamento professionale a tipo agrario in Domicella.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1935 - Anno XIII
Registro 23 Educazione Nazionale, foglio 82.

(5924)

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII.
Primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 dicembre 1921 col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Sassari;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della detta Provincia compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, comprendente corsi d'acqua o tronchi di corsi d'acqua o sorgenti che erano stati omessi nell'elenco principale;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

Ritenuto che in seguito alla pubblicazione del cennato schema di elenco suppletivo furono prodotte le seguenti opposizioni:

1° del comune di Torralba in data 26 luglio 1930;

2° della ditta Coialbu Andrea fu Filippo, mancante di firma autografa, in data 26 luglio 1930;

3° della ditta Falchi Sollai Giuseppe fu Giommaria e Carta Maria Antonia, mancante di firma autografa, in data 26 luglio 1930;

4° della ditta Canu Francesco fu Giomaria e Derin Maria Antonia, in data 27 luglio 1930;

5° della ditta Tolu Casu Luigi fu Antonio in data 13 giugno 1930;

6° della ditta Casu Palmas Quirico fu Giovanni, in data 10 luglio 1930;

7° della ditta Marceddu Virdis Maria Giuseppa fu Baingio, mancante di firma autografa, in data 10 giugno 1930;

8° della ditta Manconi Antonio fu Sebastiano in data 7 giugno 1930;

9° della ditta Maria Piras maritata Bigotti, in data 18 giugno 1930;

10° del comune di Codrongianus, in data 24 luglio 1930;

Ritenuto che con le dette opposizioni il comune di Torralba e le ditte Coialbu, Falchi, Sollai-Carta e Canu-Derin impugnano la iscrizione dei corsi d'acqua indicati ai nn. 4 e 5 dell'elenco e cioè del rio Tortu e del rio Cabu Abbas, deducendo, specialmente per il primo che trattasi di acqua di proprietà del Comune, i cui interessi sarebbero lesi, insieme con quelli degli utenti, dall'iscrizione nell'elenco, nonchè dalla già effettuata concessione dalla sorgente Cabu Abbas a favore delle Ferrovie dello Stato assentita con decreto Ministeriale 18 dicembre 1928, n. 15597;

Considerato in merito a tali opposizioni che, come risulta dalle stesse dichiarazioni degli opponenti, le acque di cui trattasi hanno rilevante importanza, sono già destinate ad usi di pubblico e generale interesse, e sono costituite da sorgenti naturali, sicchè non è dubitabile il loro carattere pubblico;

Che le utenze preesistenti non possono essere lese dalla dichiarazione di demanialità nè dalla concessione assentita alle Ferrovie dello Stato essendo tutelate dall'art. 4 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, anche se non datano da epoca anteriore al 1854, essendo le acque iscritte in un elenco suppletivo;

Che eguali considerazioni valgono per tutte le altre opposizioni delle altre ditte relative al rio Badde Concas (n. 6 dell'elenco) al rio Pedra Lada (n. 11 dell'elenco) e al rio Pedra Niedda (n. 12 dell'elenco), ed alla sorgente dalla quale ha origine quest'ultimo rio;

Considerato pertanto che tutte le anzicennate opposizioni vanno respinte;

Considerato che per il rio Fontana de Ide (n. 10 dell'elenco) occorre rettificare nel testo definitivo dell'elenco suppletivo i limiti di demanialità con l'indicazione « dal confine Siligo-Banari », invece che Siligo Bessude come indicato nello schema di elenco, senza che per tale rettifica occorra esperire ulteriore istruttoria;

Visto l'elenco suppletivo rettificato giusta l'anzidetta considerazione;

Visto il voto n. 2106 del 29 novembre 1934-XIII del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinte le opposizioni è approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Sassari, giusta l'unito esemplare, vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1935 - Anno XIII
Registro n. 16 Lavori Pubblici, foglio n. 263.

1° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione: *fiume, torrente botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

Num. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Rio Badde Ortu	Rio Badu Orta (n. 196 dell'elenco principale)	Chiaramonti	Da Km. 2 a monte del confine fra i comuni di Chiaramonti e Martis all'incontro dei rii S. Maria Maddalena e Iscanneddu.
2	Rio S. Maria Maddalena	Rio Badde Ortu	Idem	Dall'incontro col rio Badde Ortu alle scaturigini della sorgente S. Giusta, questa inclusa
3	Rio Calchinada	Rio S. Leonardo (n. 196 dell'elenco principale)	Nulvi	Dall'incontro col rio San Leonardo alle scaturigini della sorgente Calchinada questa inclusa
4	Rio Tortu	Rio Mannu di Mores (n. 179 dell'elenco principale)	Torralba	Dallo sbocco nel rio Mannu di Mores all'incontro col rio Cabu Abbas
5	Rio di Cabu Abbas	Rio Tortu	Idem	Dallo sbocco nel rio Torta alle scaturigini della sorgente Cabu Abbas, questa inclusa
6	Rio Badde Scorigosu, e Badde Concas	Rio di Sorso o Silis n. 206 dell'elenco principale	Osilo e Sennori	Dallo sbocco nel rio di Sorso alle sue origini, queste incluse
7	Rio dei Mulini (n. 207 dell'elenco principale)	Rio di Sorso o Silis (n. 206 dell'elenco principale)	Osilo	Da km. 1 a monte della confluenze in ciascuno dei due rami in cui si divide presso S. Lorenzo per tutti i rami stessi e loro affluenti per tutto il loro corso fino alle origini, queste incluse
8	Pozzoni e suoi affluenti fosso Vena Lunga, fosso Valle Gambina e fosso Zenioli	Mare Tirreno	La Maddalena	Per tutto il loro corso fino alle origini, queste incluse.
9	Rio Silanis e suoi affluenti	Rigagnolo di Bulzi (n. 201 dell'elenco principale)	Sedini	Da km. 2 a monte del confine fra i comuni di Bulzi e Sedini alle sue origini e dei suoi affluenti, esse incluse
10	Rio Fontana	Rio de s'Adde o Binza de Sè (n. 219 dell'elenco principale)	Siligo	Dal confine Siligo Banari alle sue origini, queste incluse, compresi i gruppi di sorgenti denominate Bidda Noa Funtana de Ciddi, Sa Bauddi
11	Rio Pedra Lada	Rio S'Iscia de Sa Badia o rio San Paule (n. 217 dell'elenco principale)	Florinas	Da km. 1 a monte del confine tra i comuni di Cargeghe e Florinas alle origini con tutti i suoi affluenti e le sorgenti che li alimentano
12	Rio Pedra Niedda	Rio S'Iscia de Saccargia n. 218 dell'elenco principale)	Codrongianus	Dallo sbocco nel rio S'Iscia de Saccargia fino agli scarichi del lavatoio comunale
13	Rio Badde Acchettas	Badde Logulentu e Acchettas (n. 211 dell'elenco principale)	Sassari	Da km. 5 a monte della strada provinciale Sassari-Castelsardo fino alle origini, queste incluse, e comprese le sorgenti della Valle di Barca.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici: COBOLLI GIGLI.

(5878)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1935-XIV.

Disposizioni concernenti il pagamento di merci importate nel Regno, originarie o provenienti da Paesi che abbiano adottato misure restrittive nei riguardi dei pagamenti relativi a merci originarie o provenienti dall'Italia, dalle sue Colonie e Possedimenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 942;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 sulla obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e sulle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Decreta:

Art. 1. — L'importo del prezzo delle merci importate nel Regno, originarie o provenienti da Paesi che abbiano adottato o adotteranno misure restrittive nei riguardi dei pagamenti relativi a merci originarie o provenienti dall'Italia, dalle sue Colonie e Possedimenti, dovrà essere depositato, alla scadenza, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero o presso una delle agenzie di cui all'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII.

La somma depositata sarà iscritta, a nome e per conto del creditore, in un conto bloccato senza interessi. Ove il pagamento sia convenuto in valuta estera, il deposito sarà fatto in lire italiane al cambio più favorevole per il creditore, fra quello valevole per il giorno di scadenza del debito e quello valevole per il giorno del versamento.

Art. 2. — La disposizione di cui al precedente articolo non si applica:

a) alle importazioni di merci che avvengano a seguito di compensazione privata debitamente autorizzata;

b) nei casi di deroghe consentite dalla Sovraintendenza allo scambio delle valute.

Art. 3. — In relazione al disposto dell'art. 1, chiunque, all'entrata in vigore del presente decreto, sia ancora obbligato, in tutto o in parte, al pagamento di merci importate, originarie o provenienti dai Paesi di cui all'art. 1 stesso, dovrà, entro dieci giorni, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denunzia, firmata dal debitore, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, tra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la data della fattura, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso.

Uno degli esemplari della denunzia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunziante, che dovrà consegnarlo alla Banca d'Italia, quale cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'atto della costituzione in deposito del versamento di cui all'art. 1.

Art. 4. — L'importatore di merce, originaria o proveniente dai Paesi di cui all'art. 1, è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia nelle forme di cui all'articolo precedente.

Tale denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo. Uno degli esemplari, munito del visto delle Dogane, sarà restituito al denunziante, che dovrà consegnarlo alla Banca d'Italia, quale cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'atto della costituzione in deposito del versamento di cui all'art. 1. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura delle Dogane stesse, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5. — L'importatore di merce, originaria o proveniente dai Paesi di cui all'art. 1, inviata per la vendita in commissione o in deposito, dovrà dichiararlo nella denuncia di cui all'articolo precedente. Delle vendite di tale merce, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per la denuncia di cui all'art. 3.

Art. 6. — Senza pregiudizio delle maggiori pene portate dalle leggi vigenti e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, ai contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno inflitte, dal Ministro per le finanze, con propri decreti, pene pecuniarie che non potranno essere in misura superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione.

Qualora si tratti di società, o enti, le sanzioni saranno applicabili anche al presidente, all'amministratore delegato e ai sindaci, nonchè ai funzionari o agli impiegati che, con la loro azione personale, abbiano resa possibile l'operazione, ovvero abbiano resa possibile la presentazione di essa in guisa da ostacolare l'accertamento della sua effettiva natura.

Qualora i trasgressori siano ditte o privati, le sanzioni di cui sopra saranno applicabili distintamente ai titolari, agli interessati direttamente all'operazione, nonchè agli impiegati che abbiano agito nel modo di cui al precedente comma.

Alle sanzioni di cui al presente articolo sono soggetti anche tutti coloro che, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, intervengono alle operazioni non consentite dal presente decreto.

Art. 7. — Gli organi della polizia tributaria potranno essere richiesti di procedere alle investigazioni od agli accertamenti per la esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

(5966)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1935-XIII.

Nuove disposizioni concernenti indennità spettanti ai sanitari civili in servizio nelle Colonie.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, col quale vengono fissate le indennità di trasferta per le piccole distanze al personale civile di ruolo in servizio nelle Colonie;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, che approva il contratto-tipo relativo all'assunzione del personale a contratto da adibire ai servizi ed uffici tecnici e speciali delle Colonie, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di modificare l'art. 1 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1925 per quanto riguarda le trasferte per distanze inferiori ai tre chilometri dalla residenza, e di stabilire una indennità fissa da attribuire ai sanitari coloniali civili che, a sensi dell'articolo 12 del R. decreto-legge 20 marzo 1933, n. 702, prestino servizio alle truppe in sede;

Decreta:

Art. 1. — A modifica dell'art. 1 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, nessuna diaria è dovuta per le gite di servizio compiute in Colonia a distanza inferiore ai tre chilometri dalla residenza.

Art. 2. — Ai medici e veterinari civili, che prestano servizio nelle Colonie, quando compiano servizi tecnici presso i Regi Corpi delle truppe coloniali e distaccamenti o presidi nella loro residenza ordinaria, può essere stabilita, di volta in volta, con decreto governatoriale motivato, una indennità giornaliera di L. 10, al lordo di tutte le ritenute di legge comprese quelle di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Tale indennità non è cumulabile con l'indennità di trasferta per piccole distanze stabilita dagli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1925 con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

L'indennità di cui sopra stabilita dovrà gravare sulla parte militare dei bilanci coloniali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA.

(5928)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1935-XIII.

Autorizzazione all'Azienda autonoma della stazione di cura di Bognanco ad applicare speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la domanda in data 5 agosto 1935-XIII, con la quale il podestà del comune di Bognanco e presidente dell'Azienda autonoma della locale Stazione di cura chiede, in esecuzione della delibera-

zione adottata dal Comitato di amministrazione di detta Stazione in adunanza del 2 giugno precedente, l'autorizzazione ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni;

Considerato che i proventi delle imposte di cura e di soggiorno e del contributo speciale di cura devoluti all'Azienda si addimostrano insufficienti a fronteggiare tutte le spese inerenti alle attuali esigenze ed allo sviluppo della Stazione di cura;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Novara in seduta del 4 luglio 1935-XIII;

Veduti l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato col R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, nonchè gli articoli 20 e 21 del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1927, n. 1615;

Decreta:

L'Azienda autonoma della stazione di cura di Bognanco è autorizzata ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti in misura non eccedente il sette per cento per tutti gli spettacoli e trattenimenti sui quali il diritto erariale è applicato in misura del dieci per cento, ed il dieci per cento per gli spettacoli e trattenimenti sportivi e per gli spettacoli cinematografici e misti di varietà e cinematografo.

Il prefetto di Novara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

(5937)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1935-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta in suo favore dal comune di Arezzo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato il 10 agosto 1935-XIII in Arezzo a rogito del dott. Carlo Dini fu Giuseppe, notaio ivi residente, atto col quale il comune di Arezzo ha donato all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno sito in Arezzo distinto in catasto nella sezione *B* 3, particella 419, della superficie di mq. 12965;

Veduta la deliberazione n. 54 in data 19 ottobre 1935-XIII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra disposta a suo favore dal comune di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(5938)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1935-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Como.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Como e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Fino a nuova disposizione la caccia e la cattura delle marmotte nella zona del Monte Generoso (Como) è vietata.

La Commissione venatoria provinciale di Como provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(5927)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1178 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Alfreider Felice;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ladinia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Alfreider Felice di Pietro e Gruber Maria, nato a Ladinia il 10 luglio 1905, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Alfreider in « Alfarei ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 30 luglio 1935 - Anno XIII

(4320) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1119 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Frismon Mario;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Laives e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Frismon Mario di Alfonso e Nardon Anna, nato a Giovo l'8 agosto 1910, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Frismon in « Frismoni ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 30 luglio 1935 - Anno XIII

(4321) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1250 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Ritsch Regina;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Bressanone, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Ritsch Regina fu Carlo e fu Gasser Maria, nata a Bressanone l'8 novembre 1909, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ritsch in « Locatelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli Enrico e Angela.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 30 luglio 1935 - Anno XIII

(4342) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1642 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Ploner Tobia;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Ploner Tobia fu Giov. Battista e Delago Cristina, nato a Selva il 17 aprile 1906, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ploner in « Ploni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Ploner Marianna di Tobia ed al figlio Ottone.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII

(4343) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1257. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO.

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Alfreider Luigi;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ladina, e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Alfreider Luigi fu Francesco e Costner Caterina, nato a Ladinia il 31 maggio 1903, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Alfreider in « Alfarei ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 30 luglio 1935 - Anno XIII

(4344) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1500 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Plattner Maria;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Meltina, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Plattner Maria di Francesco e Untertrifaller Barbara nata a S. Genesio Atesino il 17 giugno 1912, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Plattner in « Dallapiatte ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figlio Luigi.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII

(4345) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1779 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Pöhl Filomena;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Moso in Passiria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Pöhl Filomena di Mattia e Schöpf Maria, nata a Moso il 15 dicembre 1909, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Pöhl in « Deluca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla figlia Anna.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII

(4643) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1775 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Hoellrigl Matilde;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Hoellrigl Matilde fu Giuseppe e Laner Luigia, nata a Parcines il 20 gennaio 1914, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Hoellrigl in « Rufinacci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Gualtiero.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII

(4347) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1780 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata della signora Pfitscher Adelaide;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Moso in Passiria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Pfitscher Adelaide fu Paolo e Kneissl Geltrude, nata a Moso il 3 giugno 1906, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Pfitscher in « Viscieri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alle figlie Cristina e Giulia.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII

(4348) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1782 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Raich Antonio;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Leonardo in Passiria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Raich Antonio di Maria, nato a S. Leonardo in Passiria il 22 giugno 1895, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Raich in « Ricco ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII

(1349) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1785 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Schweigl Giacomo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Leonardo in Passiria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Schweigl Giacomo fu Giacomo e Platter Maria, nato a Moso in Passiria l'8 giugno 1894, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Schweigl in « Siviglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Pfitscher Barbara fu Luigi ed ai figli Massimiliano e Ida.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII

(4350) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1188 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Paratscha Mattia;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Martino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Paratscha Mattia del fu Giuseppe e Frenner Maria, nato a S. Martino il 12 gennaio 1888, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Paratscha in « Paraza ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Zingerle Maria di Giovanni ed ai figli Francesco, Paola, Sigisfredo e Angelo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4351) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1826 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Pitscheider Mariangelo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ladinia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Pitscheider Mariangelo del fu Giovanni e Piccolruaz Maria, nato a Ladinia il 9 maggio 1906, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Pitscheider in « Pezzei ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4352) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1827 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Pitscheider Francesco;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ladinia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Pitscheider Francesco fu Giovanni Battista e Piccolruaz Maria, nato a Ladinia il 12 luglio 1901, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Pitscheider in « Pezzei ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4353) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1696 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Ferdigg Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Martino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Ferdigg Giuseppe del fu Giovanni e Lucia Unterweger, nato a S. Martino il 1° maggio 1891, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Ferdigg in « Fedrighi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana alla moglie Deiaco Sabina di Antonio ed ai figli Giovanni, Giuseppe, Antonio e Clara.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4354) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1685 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Demetz Alfonso;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Demetz Alfonso del fu Giovanni Pietro e Perathoner Maria, nato a Selva l'8 febbraio 1875, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Perathoner Emilia di Antonio ed ai figli Giovanni, Adolfo e Frida.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4355) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1806 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Hillebrand Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Tesimo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Hillebrand Giuseppe di Giuseppe e Holzner Filomena, nato a Tesimo il 16 gennaio 1912, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Hillebrand in « Ildebrandi ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4356) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1199 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Tolpeit Flavia;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Martino in Badia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Tolpeit Flavia fu Leopoldo e Schanung Maria, nata a Marebbe il 9 marzo 1885, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Tolpeit in «Tolpei ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Alberto, Maria, Francesco, Angelina ed Amalia.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4357) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1254 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Zischg Giacomo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Chiusa e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Zischg Giacomo di Giacomo e di Figl Caterina, nato a Chiusa l'11 luglio 1899, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Zischg in « Bonelli ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Seelaus Luigia fu Luigi ed alle figlie Marianna e Chiara.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4358) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1581 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Schacher Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lalves e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Schacher Giovanni di Pietro e fu Pallhuber Anna, nato a Braies il 15 giugno 1902, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Schacher in « Dalmonte ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Tabarelli Giselda di Giovanni.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4359) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1124 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Plankensteiner Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Valle di Casies e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Plankensteiner Giuseppe fu Mattia e Gitl Teresa, nato a Rasun di Sotto il 28 ottobre 1888, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Plankensteiner in « Peralba ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Edler Elisabetta fu Giovanni ed ai figli Marianna, Teresa, Chiara, Giuseppe, Goffredo ed Ignazio.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4361) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1193 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Planatscher Angelo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Martino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Planatscher Angelo di Giuseppe e Trebo Anna, nato a S. Martino il 24 maggio 1900, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Planatscher in « Penazzi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Carolina Paratscha di Lorenzo ed ai figli Enrico ed Angelo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4362) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1189 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Planatscher Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Martino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Planatscher Giovanni di Giuseppe e Trebo Anna, nato a S. Martino l'11 giugno 1884, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Planatscher in « Penazzi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Pedevilla Notburga;

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4363) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1599 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Linder Luigi;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Santa Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Linder Luigi fu Luigi e Frenner Luigia, nato a Ortisei il 19 marzo 1876, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Linder in « Linda ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figlia adottiva Marianna.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4364) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1208 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Fauster Anna nata Wilchelm;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Perca e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Fauster Anna di Pietro e di Anna Guggernaster, nata a Teodone (Brunico) il 24 gennaio 1893, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Fauster-Wilchelm in « Guglielmi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Carlo, Stefano, Michele, Andrea e Giovanni.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4365) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1275 R. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Haniger Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Nova Ponente e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Haniger Giovanni di Giovanni e Lindner Anna, nato a Bolzano il 27 maggio 1885, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Haniger in « Giannini ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Maria, Giuseppe, Giovanni e Pietro.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4366) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1588 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Demetz Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ortisei e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Demetz Giuseppe fu Domenico e fu Demetz Maria, nato ad Ortisei il 4 dicembre 1881, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Schieder Agnese di Giuseppe ed ai figli Francesca, Romano, Anna, Ermanno, Giuseppe, Maddalena, Luigi, Goffredo, Teresa, Stefano, Carlo Alberto, Giuseppe, Ignazio e Marco Amedeo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4367) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 843 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Aldosser Antonio;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Tubre e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Aldosser Antonio di Antonio e Goller Maria, nato a Castelrotto il 9 giugno 1902, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Aldosser in « Aldosso ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Urthaler Maria fu Antonio.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4368) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1815 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mulser Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Castelrotto e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Mulser Giuseppe fu Giuseppe e Gabloner Barbara, nato a Castelrotto il 16 marzo 1888, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Mulser in « Mulesi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Fink Teresa fu Michele.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4369) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1821 R. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Pirhofer Enrico;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Castelrotto e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Pirhofer Enrico fu Davide ed Egger Amalia, nato a Merano il 7 dicembre 1907, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Pirhofer in « Pirini ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Hoellrigl-Fill Maria Teresa di Luigi ed al figlio Enrico.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4370) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1814 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Moser Marianna;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Terento e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Moser Marianna di Luigi e fu Treier Giuseppa, nata a Terento il 18 maggio 1910, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Moser in « Moselli ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Maria, Cecilia ed Antonia.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

(4371) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione del Regio istituto tecnico inferiore di Enna.

Con Regio decreto in data 24 ottobre 1935-XIII il Regio istituto tecnico inferiore di Enna è intitolato al nome di « Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta ».

(5954)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 novembre 1935-XIV - N. 242

S. U. A. (Dollaro)	12,375	Olanda (Fiorino)	8,3752
Inghilterra (Sterlina)	60,85	Polonia (Zloty)	233 —
Francia (Franco)	81,50	Spagna (Peseta)	169 —
Svizzera (Franco)	402,25	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,36	Rendita 3,50 % (1906)	67,675
Belgio (Belga)	2,09	Id. 3,50 % (1902)	65,25
Canadà (Dollaro)	12,225	Id. 3 % lordo	46,375
Cecoslovacchia (Corona)	51,20	Prest. redim. 3,50 % - 1934	65,50
Danimarca (Corona)	2,72	Obbl. Venezie 3,50 %	77,075
Germania (Reichsmark)	4,9554	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	94,475
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 5 % - Id. 1941	91,075
Jugoslavia (Dinaro)	28,17	Id. id. 4 % - Id 15-2-43	84,725
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 4 % - Id. 5-12-43	84,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 novembre 1935-XIV - N. 243

S. U. A. (Dollaro)	12,375	Olanda (Fiorino)	8,3752
Inghilterra (Sterlina)	60,85	Polonia (Zloty)	233 —
Francia (Franco)	81,50	Spagna (Peseta)	169 —
Svizzera (Franco)	402,25	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,36	Rendita 3,50 % (1906)	69,075
Belgio (Belga)	2,09	Id. 3,50 % (1902)	64,50
Canadà (Dollaro)	12,225	Id. 3 % lordo	45,875
Cecoslovacchia (Corona)	51,20	Prest. redim. 3,50 % - 1934	64,05
Danimarca (Corona)	2,72	Obbl. Venezie 3,50 %	76,825
Germania (Reichsmark)	4,9554	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	94,425
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 5 % - Id. 1941	94,425
Jugoslavia (Dinaro)	28,17	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	76,675
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	84,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 17

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prestito nazionale 5 %	12350	70 —	*D'Italia* Filomena di Pasquale, moglie a Iannuzzi Pasquale, domt. a Fontanarosa (Avellino).	*Di Talia* Filomena di Pasquale, moglie ecc. come contro.
3,50 % redimibile (1934)	485216 485744 485217 485745	892,50 1.680 — 297,50 560 —	Macello Nella fu Severino, minore sotto la p. p. della madre *Agliolo* Palmira fu Michele ved. Macello, domiciliata a Frossasco (Torino). Le due ultime rendite sono con usufrutto vitalizio ad *Agliolo* Palmira fu Michele, ved. Macello, domt. a Frossasco.	Macello Nella fu Severino, minore sotto la p. p. della madre *Agliodo* Palmira fu Michele, vedova, ecc. come contro. Le due ultime rendite sono con usufrutto vitalizio ad *Agliodo* Palmira ecc. come contro.
Id.	74807	42 —	Monaco *Giovanni* di Cesario, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Lecce.	Monaco *Raffaele-Giovanni* di Cesario, minore ecc. come contro.
Id.	478845	427 —	Mauri *Gian-Piero* e Maria fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Marelli Adele fu Luigi, ved. Mauri, domt. a Mariano Comense (Como) in parti uguali; con usufrutto a Marelli Adele fu Luigi, ved. Mauri, vita durante.	Mauri *Natale-Piercarlo* e Maria fu Angelo, minori ecc. e con usufrutto come contro.
Id. Id. Id.	352052 352053 352054	122,50 122,50 140 —	Pennarola Pasquale Id. Luigi Id. Maria-Rosaria di Vincenzo, domiciliati a Napoli.	Pennarola Pasquale Id. Luigi Id. Maria-Rosaria di Vincenzo, *minori sotto la p. p. del padre*, domt. a Napoli.
Id.	341780	1.200,50	*Lucchetta* Sebastiano fu Giuseppe, interdetto sotto la tutela di De Giacinto Silvio di Giacomo, domt. a Vallada (Belluno).	*Luchetta* Sebastiano-*Giovanni* fu Giuseppe, interdetto ecc. come contro.
Id.	336228	108,50	Tuccillo *Giovanni* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Sepe Filomena di Raffaele, ved. di Tuccillo Vincenzo, domt. in Afragola (Napoli).	Tuccillo *Giovanna* fu Vincenzo, minore ecc. come contro
Id.	201016	850 —	*Stambone* Angelo fu Reginaldo, domiciliato a Dogliola (Chieti).	*Stampone* Angelo fu Reginaldo, domiciliato a Dogliola (Chieti).
Cons. 5 % Id. Id.	241429 241430 241431	100 — 100 — 100 —	*Bodratti Maria* *Bodratti* Emilia *Bodratti* Giuseppina di *Vittorio*, minori sotto la p. p. del padre, domt. in Alessandria; con usufrutto vitalizio a Boidi Marianna fu Nicola, moglie di Valle Giuseppe, domiciliata in Alessandria.	*Bodrati Teresa-Maria-Giuseppina* *Bodrati* Emilia *Dodrati* Giuseppina di *Luigi-Vittorio*, minori ecc. e con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	369614	850 —	Espagnol *Angela* di Giovanni Battista, moglie di Guigas Bartolomeo, domt. a Fenestrelle (Torino).	Espagnol *Angelica-Rosaria* di Giovanni Battista, moglie ecc. come contro.
Id.	126136	70 —	Trinchera *Orazio* di Annibale, domt. a Locorotondo (Bari) ipotecata.	Trinchera *Antonio-Orazio* di Annibale, domt. a Locorotondo (Bari) ipotecata.
Id.	708004	200,50	Marchetti *Romeo* fu Giuseppe, domt. a Stresa (Novara) ipotecata.	Marchetti *Felice-Giuseppe-Romeo* fu Giuseppe, domt. come contro ipotecata.
Cons. 5 %	84801	50 —	Merigelli Filomena di *Gesuelle*, *nubile*, domt. a New York.	Merigelli Filomena di *Gesuele*, *moglie di Mauro Francesco*, domt. a New York.
Id.	85510	25 —	*Merigilli* Filomena di *Gesuelle* moglie di Mauro Francesco, domt. a New York.	
Id.	120031	55 —	*Mirigelli* Filomena di Gesuele, moglie di Mauro Francesco, domt. a Des Maines (S.U.A.).	
3,50 % redimibile (1934)	116295	133 —	Piscopo Concettina di Raffaele, moglie legalmente separata di Stamerra *Raffaele*, domt. a Tuglie (Lecce) vincolata.	Piscopo Concettina di Raffaele, moglie legalmente separata di Stamerra *Angelo-Raffaele*, domt. come contro, vincolata.
Id.	786	14 —	*Carnori* Pietro di Carlo, domt. a Milano.	*Cornori* Pietro di Carlo, domt. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	610017	49 —	*Abelli* Giacomo, Giovanni, Bernardo, Teresa e Battista di Giuseppe Antonio, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dello stesso *Abelli* Giuseppe Antonio fu Giacomo, domt. a Cambiano (Torino); con usufrutto vitalizio ad *Abelli* Giuseppe Antonio fu Giacomo, domiciliato a Cambiano (Torino).	*Abele* Giacomo, Giovanni, Bernardo, Teresa e Battista di Giuseppe Antonio, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dello stesso *Abele* Giuseppe Antonio fu Giacomo, domt. come contro; con usufrutto vitalizio ad *Abele* Giuseppe Antonio di cui sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(5900) Roma, addì 9 novembre 1935 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Gemona.

Con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Gemona viene intitolata al nome di « Antonio Cantore ».

(5939)

Intitolazione della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Catanzaro.

Con R. decreto 26 settembre 1935-XIII la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Catanzaro viene intitolata al nome di « Ercolino Scalfaro ».

(5940)

Intitolazione del Regio istituto tecnico industriale per le industrie tessili di Napoli.

Con R. decreto 20 giugno 1935-XIII il Regio istituto tecnico industriale per le industrie tessili di Napoli viene intitolato al nome di « Leonardo da Vinci ».

(5941)

Intitolazione del Regio istituto tecnico industriale di Trieste.

Con R. decreto 24 ottobre 1935 il Regio istituto tecnico industriale di Trieste viene intitolato al nome di « Alessandro Volta ».

(5942)

Intitolazione del Regio istituto tecnico di Littoria.

Con R. decreto in data 24 ottobre 1935-XIII il Regio istituto tecnico di Littoria assume la denominazione di « Vittorio Veneto ».

(5957)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio del bacino del Fortore in provincia di Foggia.

Con R. decreto 12 settembre 1935, n. 8806, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre succ., al registro 27, foglio 51, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio del bacino del Fortore, in provincia di Foggia.

(5944)

REGNO D'ITALIA - MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 15 dal 1° agosto al 15 agosto 1935-XIII.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Aquila degli Abr.	Rocca di Mezzo	B	—	1
Asti	Villa Corsione	B	—	1
Bari	Altamura	B	—	1
Belluno	Sappada	B	—	1
Benevento	Moiano	B	—	1
Brescia	Castel Mella	B	—	1
Id.	Concesio	B	—	1
Cosenza	Paola	B	—	1
Cuneo	Mondovì	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	OC	—	1
Frosinone	Pastena	OC	—	1
Gorizia	Gargaro	OC	—	1
Lecce	Lecce	O	—	1
Littoria	Priverno	B	—	1
Messina	Montalbano d'Elic.	B	—	1
Pavia	Gerenzago	B	1	—
Perugia	S. Anatolia di Narco	B	—	1
Pisa	S. Croce sull'Arno	B	—	1
Pistoia	Pescia	B	—	1
Pola	Rovigno	B	—	1
Potenza	Calvello	B	—	1
Id.	Acerenza	B	—	1
Id.	Pignola	B	—	1
Reggio Calabria	Bianco	B	—	1
Id.	Staiti	OE	—	1
Rieti	Casaprota	O	—	1
Salerno	Nocera Superiore	B	—	1
Sassari	Sassari	Cap	—	1
Taranto	Castellaneta	E	1	—
Id.	Id.	Cap	1	1
Id.	Crispiano	Cap	—	1
Id.	Ginosa	B	1	1
Id.	Manduria	E	—	1
Id.	Martina Franca	B	1	—
Id.	Palagianello	Cap	—	1
Terni	Narni	B	1	1
Trieste	Trieste	B	—	1
Vicenza	Alonte	B	—	1
Viterbo	Bagnoregio	O	—	9
Id.	Gallese	B	—	1
			6	45
Carbonchio sintomatico				
Bolzano	Malles Venosta	B	—	1
Cosenza	Spezzano della Sila	B	—	2
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Id.	Orbetello	B	1	—
Id.	Roccastrada	B	—	1
Id.	Scansano	E	1	—
Messina	San Fratello	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Roma	Roma	B	1	—
Trento	Pieve Tesino	B	—	1
Treviso	Borgo del Grappa	B	2	—
Udine	Malborghetto Valbr.	B	1	1
Id.	Tarvisio	B	1	—
			8	8
Afta epizootica				
Alessandria	Acqui	B	1	—
Id.	Alessandria	B	2	3
Id.	Borgoratto Alessand.	B	—	1
Id.	Casal Cermelli	B	1	—
Id.	Castelletto d'Orba	B	2	—
Id.	Frascaro	B	3	—
Id.	Ottiglio	B	—	1
Id.	Gavi	B	4	—
Id.	Mombello Monferrato	B	1	—
Id.	Quargnento	B	1	1
Id.	Rosignano Monferr.	B	1	—
Id.	Castelletto Merli	B	—	1
Id.	Sezzadio	B	1	1
Id.	Tortona	B	1	—
Id.	Vignale	B	1	—
Aosta	Aosta	B	1	—
Id.	Arvier	B	—	5
Id.	Caluso	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	1	—
Id.	Ceresole Reale	B	2	—
Id.	Courmayeur	B	—	1
Id.	Cuorgnè	B	11	—
Id.	Id.	BCap	1	—
Id.	La Thuile	B	19	—
Id.	Locana	B	25	5
Id.	Id.	O	2	1
Id.	Id.	BO	3	—
Segue: Afta epizootica				
Aosta	Locana	BCap	1	—
Id.	Id.	BOC	1	—
Id.	Noasca	FC	5	3
Id.	Pedanea	B	2	—
Id.	Pratiglione	B	4	—
Id.	Id.	BC	1	—
Id.	Prè-Saint-Didier	B	14	—
Id.	Id.	BOC	5	—
Id.	Rhêmes	B	1	—
Id.	San Giusto Canavese	B	1	—
Id.	Sparone	B	16	4
Id.	Valdigna d'Aosta	B	8	—
Id.	Villanova Baltea	BO	3	—
Id.	Vische	B	4	—
Asti	Bubbio	B	3	—
Id.	Calliano	B	1	1
Id.	Castelnuovo D. Bosco	B	1	—
Id.	Cerro Temaro	B	—	1
Id.	Ferrere	B	3	—
Id.	Monastero Bormida	B	1	—
Id.	Montafia	B	1	—
Id.	S. Damiano d'Asti	B	3	12
Id.	Settime	B	—	1
Bergamo	Ardesio	B	6	1
Id.	Averara	B	1	1
Id.	Bottamico	B	2	—
Id.	Calvenzano	B	2	—
Id.	Caravaggio	B	—	2
Id.	Carona	B	4	—
Id.	Castione della Pres.	B	2	2
Id.	Centrisola	B	4	1
Id.	Cusio	B	—	3
Id.	Foppolo	B	1	—
Id.	Gromo	B	4	2
Id.	Mezzoldo	B	—	7
Id.	Mornico al Serio	B	1	2
Id.	Ornica	B	1	—
Id.	Paladina	B	—	1
Id.	Piazzatorre	B	3	—
Id.	Riviera d'Adda	B	—	2
Id.	Roncobello	B	1	—
Id.	S. Martino de' Calvi	B	2	—
Id.	Schilpario	BO	7	2
Id.	Songavazzo	B	2	1
Id.	Taleggio	B	1	2
Id.	Terno d'Isola	B	—	3
Id.	Torre Pallavicino	B	2	1
Id.	Treviglio	B	1	—
Id.	Valbondione	B	6	3
Id.	Valtorta	B	2	—
Id.	Vedeseta	B	3	—
Id.	Villa d'Ogna	B	1	1
Id.	Vilminore di Scalve	B	5	4
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	6
Id.	Borgo S. Giacomo	B	—	1
Id.	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Bovegno	B	—	2
Id.	Calvisano	B	—	3
Id.	Capriano Azzano	B	—	2
Id.	Castel Mella	B	—	1
Id.	Castenedolo	B	—	2
Id.	Chiari	B	—	1
Id.	Collio	B	—	4
Id.	Tarfo	B	—	1
Id.	Gambara	B	—	1
Id.	Gardone Val Tromp	B	—	2
Id.	Leno	B	—	5
Id.	Lograto	B	—	1
Id.	Marcheno	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	5
Id.	Pedergnaga Oriano	B	—	6
Id.	Pezzaze	B	—	5
Id.	Poncarale Flero	B	—	3
Id.	Pontoglio	B	—	1
Id.	Quinzano d'Oglio	B	—	5
Id.	Remedello	B	—	2
Id.	Tavernole sul Mella	B	—	3
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Urago d'Oglio	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	7
Id.	Visano	B	—	1
Id.	Villachiara	B	—	1
Como	Barzio	B	9	—
Id.	Bulciago	B	—	1
Id.	Carugo Arosio	B	4	—
Segue: Afta epizootica				
Como	Casargo	B	3	—
Id.	Cortenova	B	1	—
Id.	Cremeno	B	8	1
Id.	Figino Serenza	B	—	1
Id.	Inverigo	B	9	2
Id.	Lecco	B	—	4
Id.	Lurago d'Erba	B	8	—
Id.	Margno	B	2	—
Id.	Mariano Comense	B	3	—
Id.	Merone	B	11	—
Id.	Nibionno	B	10	—
Id.	Pasturo	B	2	—
Id.	Premana	B	4	—
Id.	Primaluna	B	1	—
Id.	Valmorea	B	1	—
Cremona	Agnadello	B	2	—
Id.	Bonemerse	B	3	2
Id.	Ca' d'Andrea	B	6	1
Id.	Cappella de' Picenar.	B	1	1
Id.	Casaletto Ceredano	B	—	2
Id.	Casaletto Vaprio	B	1	—
Id.	Casteldidone	B	2	5
Id.	Castelverde	B	3	3
Id.	Castelvisconti	B	1	—
Id.	Cella Dati	B	4	8
Id.	Cincia de' Botti	B	6	7
Id.	Cremona	B	7	6
Id.	Crotta d'Adda	B	—	1
Id.	Derovere	B	1	1
Id.	Dovera	B	1	—
Id.	Gabbioneta Binan.	B	3	1
Id.	Gadesco Pieve Delm.	B	1	—
Id.	Grontardo	B	—	1
Id.	Grumello Crem. e U.	B	1	—
Id.	Gussola	B	—	3
Id.	Malagnino	B	1	—
Id.	Ostiano	B	1	—
Id.	Palazzo Rignano	B	2	—
Id.	Palvareto	B	2	—
Id.	Pandino	B	3	—
Id.	Pessina Cremonese	B	5	1
Id.	Pieve d'Olmi	B	4	4
Id.	Pieve S. Giacomo	B	2	3
Id.	San Daniele Ripa Po	B	8	—
Id.	S. Martino al Lago	B	1	3
Id.	Scandolara Ravara	B	1	—
Id.	Sospiro	B	3	2
Id.	Spineda	B	—	1
Id.	Spino d'Adda	B	1	—
Id.	Stagno Lombardo	B	10	6
Id.	Torlino	B	1	6
Id.	Torre de' Picenardi	B	1	—
Id.	Torricella Pizzo	B	1	—
Id.	Trescorre Cremasco	B	14	—
Id.	Vaiano Cremasco	B	1	—
Id.	Vailate	B	2	—
Id.	Vescovato	B	—	1
Id.	Voltido	B	2	6
Cuneo	Alba	B	2	—
Id.	Alto	B	—	2
Id.	Argentera	O	4	—
Id.	Bagnolo Piemonte	B	—	4
Id.	Beinette	B	2	—
Id.	Busca	B	2	—
Id.	Canale	B	—	1
Id.	Castelmagno	O	—	2
Id.	Casteldelfino	O	—	3
Id.	Centallo	O	1	1
Id.	Cuneo	O	1	—
Id.	Demonte	BO	3	2
Id.	Fossano	BS	6	3
Id.	Garessio	B	3	4
Id.	Genola	B	5	—
Id.	Marene	B	2	—
Id.	Magliano Alpi	B	1	3
Id.	Mondovì	B	1	—
Id.	Moretta	B	2	—
Id.	Montà	B	—	2
Id.	Oncino	B	2	—
Id.	Ormea	O	3	1
Id.	Peveragno	B	2	—
Id.	Priero Montezemolo	B	2	—
Id.	Priola	B	4	3
Id.	Racconigi	B	4	3
Id.	Revello	B	3	—
Id.	Roccasparvera	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Cuneo	Robilante	BO	3	—
Id.	Sampeyre	BO	2	—
Id.	Savigliano	BO	4	2
Id.	Sambuco Pietraporzio	B	3	—
Id.	S. Stefano Roero	B	—	2
Id.	Tenda	B	1	—
Id.	Verzuolo	B	2	1
Id.	Vicoforte	B	—	1
Id.	Vinadio	BO	2	2
Id.	Villafalletto	B	1	2
Id.	Vottignasco	B	3	—
Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	—
Id.	Fiesole	B	—	1
Id.	Prato	B	1	—
Genova	Casella	B	1	—
Id.	Isola del Cantone	B	10	—
Id.	Sestri Levante	B	1	—
Id.	Tiglieto	B	1	—
Id.	Valbrevenna	B	1	—
Gorizia	Cernizza Goriziana	B	2	—
Imperia	Castel Vittorio	B	1	—
Id.	Cosio d'Aroscia	B	1	—
Id.	Id.	O	7	—
Id.	Id.	O	—	4
Id.	Triora	B	1	—
Id.	Mendatica Montegros	B	1	3
La Spezia	Ortonovo	B	—	9
Livorno	Livorno	B	—	12
Lucca	Bagni di Lucca	B	—	1
Id.	Barga	B	1	1
Mantova	Marcaria	B	2	—
Id.	Goito	B	1	—
Id.	Gazzuolo	B	1	2
Massa e Carrara	Aulla	B	—	3
Id.	Fivizzano	B	1	—
Id.	Pontremoli	B	3	—
Milano	Bertonico	B	—	1
Id.	Besate	B	—	1
Id.	Casalpusterlengo	B	—	1
Id.	Guardamiglio	B	—	1
Id.	Guido Visconti	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Melzo	B	—	1
Id.	Ozzero	B	—	1
Id.	Renate Veduggio	B	—	1
Id.	Somaglia	B	—	1
Id.	Terranuova dei Pass	B	—	1
Id.	Vignate	B	—	1
Id.	Vizzolo Predabissi	B	—	1
Modena	Fanano	B	1	—
Id.	Frassinoro	BO	—	17
Id.	Lama Mocogno	BO	—	2
Id.	Montecreto	B	2	—
Id.	Pavavullo nel Frign.	B	—	2
Id.	Pievepelago	BO	—	1
Id.	Riolunato	BO	6	3
Novara	Novara	BO	10	—
Id.	Antrona Schieranco	BO	—	1
Id.	Bagno Anzino	BO	15	—
Id.	Beura Cardezza	BO	13	—
Id.	Calasca Castiglione	B	2	1
Id.	Cameri	B	2	—
Id.	Romentino	B	4	4
Id.	Sozzago	B	—	5
Id.	Terdobbiate	B	1	—
Id.	Valstrona	B	3	—
Parma	Langhirano	B	1	—
Id.	Busseto	BS	15	40
Id.	Fidenza	B	1	1
Id.	Polesine Parmense	B	4	1
Id.	Roccabianca	B	3	13
Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Id.	S. Lazzaro Parmense	B	1	1
Id.	S. Pancrazio Parm.	B	2	—
Id.	S. Secondo Parmense	B	2	—
Id.	Soragna	B	4	3
Id.	Zibello	B	10	3
Pavia	Carbonara al Ticino	B	1	—
Id.	Bornasco	B	—	3
Id.	Cava Manara	B	1	—
Id.	Certosa di Pavia	B	2	—
Id.	Cozzo	B	1	—
Id.	Cura Carpignano	B	—	2
Id.	Frascarolo	B	—	3
Id.	Garlasco	B	1	4
Id.	Giussago	B	—	1
Id.	Godiasco	B	—	1
Id.	Lardirago	B	—	2
Id.	Marcignago	B	1	—
Id.	Mede	B	2	2
Id.	Mezzana Bigli	B	—	2
Id.	Mirabello e Un. di P.	B	1	1
Id.	Mortara	B	—	1
Id.	Pavia	B	4	4
Id.	Pietra de' Giorgi	B	—	1
Id.	Rocca Susella	B	—	3
Id.	Roncaro	B	—	1
Id.	S. Genesio ed Uniti	B	2	1
Id.	S. Giorgio di Lomell.	B	—	4
Id.	S. Martino Siccomario	B	1	—
Id.	S. Cristina e Bissone	B	1	—
Id.	Torre Beretti e C.	B	2	1
Id.	Voghera	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	1	5
Piacenza	Alseno	B	1	—
Id.	Besenzone	B	11	6
Id.	Caorso	B	2	—
Id.	Castel S. Giovanni	B	1	—
Id.	Castelvetro Piacent.	B	1	3
Id.	Cortemaggiore	B	5	5
Id.	Fiorenzuola d'Arda	B	3	1
Id.	Monticelli d'Ongina	B	2	2
Id.	Piacenza	B	1	2
Id.	Pontenure	B	2	—
Id.	S. Pietro in Cerro	B	4	2
Id.	Sarmato	B	3	1
Id.	Villanova sull'Arda	B	3	1
Pisa	Cascina	B	1	—
Id.	Pisa	B	—	1
Pistoia	S. Marcello Pistoiese	B	1	—
Id.	Monteo. di Val Niev.	B	—	1
Id.	Monsummano	B	—	1
Reggio nell'Emil.	Cadelbosco di Sopra	B	—	2
Id.	Castellarano	S	3	3
Id.	Castelnuovo ne' Monti	S	5	—
Id.	Reggio nell'Emilia	S	6	5
Id.	Toano	S	1	—
Savona	Massimino	S	5	—
Id.	Savona	S	2	2
Sondrio	Forcola	S	—	2
Id.	Gerola Alta	B	2	2
Id.	Lovero Valtellino	B	2	—
Id.	Mazzo di Valtellina	B	—	2
Id.	Sernio	B	2	1
Id.	Tartano	B	2	2
Id.	Tovo di Sant'Agata	B	3	1
Torino	Ala di Stura	B	8	—
Id.	Angrogna	B	1	—
Id.	Balme	B	10	2
Id.	Bardonecchia	B	2	—
Id.	Buriasco	B	2	—
Id.	Bussoleno	B	4	—
Id.	Carignano	B	23	14
Id.	Carmagnola	B	2	1
Id.	Ceres	B	2	6
Id.	Chialamberto	B	4	—
Id.	Chieri	B	2	2
Id.	Chivasso	B	1	1
Id.	Coazze	B	7	3
Id.	Corio	B	3	—
Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Forno Canavese	B	2	—
Id.	Lanzo Torinese	B	—	1
Id.	Lemie	B	15	1
Id.	Luserna S. Giovanni	B	2	3
Id.	Mezzenile	B	—	5
Id.	Pancalieri	B	2	2
Id.	Pino Torinese	B	—	1
Id.	Poirino	B	—	1
Id.	S. Giorgio	B	—	1
Id.	Usseglio	B	—	1
Id.	Venaus	B	13	—
Id.	Villafranca Sabauda	B	—	1
Id.	Villastellone	B	1	—
Id.	Vinovo	B	5	—
Id.	Viù	B	1	—
Trento	Vermiglio	B	2	—
Id.	Bondo Breguzzo	S	1	3
Id.	Condino	BS	6	—
Id.	Pieve di Bono	BOS	11	6
Id.	Pinzolo	BCapS	1	2
Id.	Roncone	BS	2	2
Id.	Strèmbo	BS	1	1
Id.	Tione di Trento	BS	—	3
Varese	Angera	BS	1	1
Id.	Cantello	BS	—	1
Id.	Casale Litta	B	—	1
Id.	Comerio	B	—	1
Id.	Gorla Minore	B	1	—
Id.	Jerago con Orago	B	1	—
Id.	Varese	B	—	2
			368	582
Mal rossino dei suini				
Ascoli Piceno	Fermo	S	—	1
Avellino	Andretta	S	2	4
Id.	Conza della Campan.	S	—	1
Id.	Lioni	S	3	2
Id.	Nusco	S	1	1
Segue: *Mal rossino dei suini*				
Avellino	S. Angelo de' Lomb.	S	—	1
Belluno	Belluno	S	3	—
Id.	Feltre	S	—	1
Id.	Lamon	S	2	2
Id.	La Valle	S	—	1
Id.	Pedavena	S	—	1
Id.	Santa Giustina	S	—	2
Id.	Sappada	S	—	1
Bologna	Borgo Panigale	S	1	—
Bolzano	Appiano	S	—	3
Id.	Bolzano	S	—	1
Id.	Campo di Trento	S	1	—
Id.	Castelrotto	S	2	1
Id.	Fiò	S	—	1
Id.	Renon	S	—	1
Id.	Senales	S	—	1
Brescia	Rezzato	S	—	1
Cosenza	Acquaformosa	S	1	—
Id.	Casole Bruzio	S	—	1
Id.	Castrolibero	S	1	4
Id.	Luzzi	S	1	—
Id.	Marano Marchesato	S	—	1
Id.	Mendicino	S	—	1
Id.	Rose	S	1	—
Id.	Rota Greca	S	1	—
Id.	Spezzano della Sila	S	—	1
Id.	Zumpano	S	—	1
Ferrara	Ferrara	S	—	3
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Foggia	Pietramontecorvino	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	1	—
Padova	Este	S	—	1
Id.	Piacenza d'Adige	S	—	1
Id.	Trebaseleghe	S	—	1
Parma	Fontevivo	S	—	1
Id.	Langhirano	S	1	—
Id.	Noceto	S	—	2
Pola	Montona	S	—	1
Potenza	Avigliano	S	1	—
Teramo	Mosciano S. Angelo	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	1
Trento	Borgo	S	—	4
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Predazzo	S	—	3
Id.	Termeno	S	—	3
Id.	Cavareno	S	—	1
Id.	Fondo	S	—	1
Id.	Tassullo	S	—	1
Id.	Folgaria	S	—	7
Id.	Lavarone	S	—	1
Id.	Terragnolo	S	—	1
Id.	Denno	S	—	1
Trieste	Muggia	S	—	3
Udine	Aiello	S	1	1
Id.	Brugnera	S	—	1
Id.	Cordenons	S	1	—
Id.	Martignacco	S	1	—
Id.	Tarvisio	S	2	1
Vercelli	Bianzè	S	—	1
Id.	Buronzo	S	—	3
Id.	Cossato	S	—	1
Id.	Formigliana	S	—	1
Id.	Crova	S	—	1
Id.	Gifflenga	S	—	1
Id.	Mottalciata	S	—	9
Id.	Rovasenda	S	—	3
Id.	S. Germano Vercell.	S	—	3
Id.	Santhià	S	—	1
Id.	Villanova Biellese	S	—	4
Verona	Bosco Chiesanova	S	—	2
Vicenza	Arzignano	S	1	1
Id.	Dueville	S	—	4
Id.	Fora	S	—	1
			29	116
Peste e setticemia dei suini				
Agrigento	Favara	S	1	—
Ancona	Serra San Quirico	S	—	5
Arezzo	Terranova Bracciol.	S	—	1
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	S	1	—
Avellino	Volturara Irpina	S	—	1
Id.	S. Martino V. Caud.	S	—	1
Id.	Lioni	S	2	1
Id.	Rocca S. Felice	S	1	1
Bergamo	Barbata	S	1	—
Id.	Caravaggio	S	1	—
Bologna	Borgo Panigale	S	1	—
Id.	Bologna	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Bolzano	S	1	—
Id.	Caldaro	S	1	—
Id.	Laives	S	—	1
Cremona	Pessina Cremonese	S	1	—
Frosinone	S. Elia Fiumerapido	S	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticemia dei suini			
Genova	Ceranesi	S	1	—
Id.	Masone	S	1	—
Id.	Sant'Olcese	S	1	—
Grosseto	Civitella Paganico	S	1	—
Macerata	Matelica	S	1	—
Mantova	Sabbioneta	S	1	—
Id.	Castelbelforte	S	1	—
Modena	Medolla	S	1	—
Pavia	Alagna	S	—	1
Id.	Borgo San Siro	S	—	1
Id.	Tromello	S	—	2
Reggio nell'Emil.	Guastalla	S	1	—
Id.	Novellara	S	1	—
Id.	S. Ilario d'Enza	S	3	—
Rieti	Rocca Sinibalda	S	—	14
Siena	Asciano	S	10	—
Id.	Castelnuovo Berard.	S	4	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	S	2	2
Id.	Montepulciano	S	3	—
Id.	Monteroni d'Arbia	S	6	—
Id.	Rapolano	S	1	—
Id.	Sinalunga	S	2	—
Id.	S. Giovanni d'Asso	S	1	—
Teramo	Teramo	S	—	1
Id.	Torricella Sicura	S	—	1
Trento	Bronzolo	S	—	1
Id.	Beseno	S	—	1
Udine	Cordenons	S	1	—
Id.	Malborghetto Valbr.	S	—	1
Venezia	Annone Veneto	S	1	—
Id.	Pramaggiore	S	—	1
Id.	S. Stino di Livenza	S	1	—
Id.	Torre di Mosto	S	1	—
			59	39
	Morva			
Lecce	Alezio	E	—	1
			—	1
	Farcino criptococcico			
Agrigento	Sciacca	E	8	—
Avellino	Cervinara	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	Pratola Serra	E	1	—
Id.	Roccabascerana	E	1	—
Bari	Ruvo di Puglia	E	1	—
Belluno	Belluno	E	1	—
Id.	Feltre	E	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Palermo	Marineo	E	5	—
Id.	Misilmeri	E	1	—
Id.	Palermo	E	1	—
Salerno	Cava de' Tirreni	E	1	—
Id.	Cetara	E	—	1
Id.	Eboli	E	1	—
Id.	Menori	E	2	—
Id.	Nocera Inferiore	E	2	—
Id.	Praiano	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Trapani	Calatafimi	E	—	1
			32	2
	Rabbia			
Ancona	Ancona	Can	—	2
Id.	Fabriano	Can	—	1
Id.	Jesi	Can	—	2
Cosenza	Cassano al Jonio	Can	—	1
Foggia	Biccari	Can	—	1
Imperia	Imperia	Can	5	—
Id.	Ventimiglia	Can	4	—
Lecce	Lecce	Can	—	3
Padova	Abano Terme	Can	1	—
Taranto	Leporano	Can	1	—
Treviso	San Vendemiano	Can	1	—
Viterbo	Civitacastellana	Can	—	1
			12	11
	Rogna			
Aquila degli Abr.	Aquila degli Abruzzi	O	35	—
Id.	Carsoli	O	50	—
Id.	Sulmona	O	25	—
Belluno	Belluno	E	1	—
Bolzano	Prato allo Stelvio	E	1	—
	Segue: Rogna			
Campobasso	Montenero Valcocch.	O	1	—
Id.	Pietrabbondante	O	8	—
Id.	Venafro	O	4	—
Forlì	Verghereto	O	1	—
Macerata	Potenza Picena	O	1	—
Id.	Fiuminata	O	1	—
Perugia	Foligno	O	2	—
Id.	Preci	O	1	—
Id.	Spoleto	O	2	—
Potenza	Avigliano	O	—	1
Id.	Pescopagano	O	—	1
Roma	Roma	O	2	—
Terni	Ferentillo	O	1	—
Id.	Montefranco	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Viterbo	Montefiascone	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			140	2
	Agalassia contagiosa delle cap. e pec.			
Agrigento	Cattolica Eraclea	O Cap	2	—
Catania	Caltagirone	O	1	1
Id.	Militello in V. di C.	O	2	—
Potenza	Muro Lucano	O Cap	1	—
Id.	Pietragalla	O Cap	1	—
Id.	Senise	O Cap	1	—
Rieti	Casaprota	O Cap	1	—
			9	1
	Aborto epizootico			
Ancona	Belvedere	B	—	1
Id.	Fabriano	B	—	1
Id.	Ostravetere	B	—	1
Id.	Sassoferrato	B	—	4
Id.	Senigallia	B	—	7
Aosta	Palazzo Piverone	B	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	B	—	1
Belluno	Auronzo	B	2	—
Id.	Comelico Superiore	B	1	—
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	1	—
Id.	Panta	B	—	1
Id.	Mel	B	1	—
Id.	Lozzo Cadore	B	—	1
Id.	Pedavena	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	5	—
Id.	Argenta	B	1	—
Id.	Iolanda di Savoia	B	2	—
Id.	Ro	B	4	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	1	—
Livorno	Piombino	B	—	1
Mantova	Asola	B	1	—
Id.	Gazzuolo	B	2	—
Id.	Marcaria	B	4	—
Id.	Suzzara	B	2	—
Massa e Carrara	Aulla	B	2	—
Modena	Carpi	B	—	2
Id.	Modena	B	1	1
Id.	Savignano	B	—	1
Novara	Casaleggio Castellaz.	B	1	—
Id.	Vanzone con S. Carlo	B	1	—
Padova	Este	B	—	2
Parma	Langhirano	B	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	B	—	3
Pisa	Fauglia	B	—	1
Pistoia	Larciano	B	—	1
Rieti	Amatrice	O	1	—
Roma	Roma	B	16	23
Rovigo	Ceregnano	B	1	—
Id.	Porto Viro	B	1	—
Treviso	Cornuda	B	2	—
Id.	Loria	B	—	2
Udine	Socile	B	1	—
Venezia	Campagna Lupia	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	—	1
Id.	Chioggia	B	3	—
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Crisolera	B	1	—
Id.	Noale	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Verona	Bosco Chiesanova	B	—	2
Id.	Bovolone	B	—	2
Id.	Legnago	B	—	4
			66	64
	Tubercolosi bovina			
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Corato	B	2	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	4	—
Bolzano	S. Genesio Atesino	B	1	—
Frosinone	Atina	B	—	1
Imperia	San Remo	B	—	2
Massa Carrara	Cararra	B	—	1
Pesaro e Urbino	Urbino	B	—	1
Roma	Roma	B	5	—
Vicenza	Barbarano	B	—	1
			15	6
	Diarrea dei vitelli			
Ancona	Fabriano	B	—	1
Ascoli Piceno	Comunanza del Litt.	B	2	—
Id.	Fermo	B	2	1
Id.	M. Falcone Appenn.	B	1	—
Id.	Montefortino	B	1	—
Id.	Monteleone di Fermo	B	—	6
Id.	S. Elpidio a Mare	B	1	—
Id.	Servigliano	B	3	3
Rovigo	Porto Viro	B	2	—
			12	11
	Influenza del cavallo			
Gorizia	Vipacco	E	2	—
Livorno	Collesalvetti	E	2	—
			4	—
	Colera dei polli			
Ancona	Fabriano	P	—	4
Lecce	Carpignano Salentino	P	—	1
Padova	Mestrino	P	1	—
Id.	Montagnana	P	1	8
Rieti	Amatrice	P	—	5
Id.	Tarano	P	—	9
Siena	Castiglione d'Orcia	P	—	6
Teramo	Teramo	P	—	12
Treviso	Preganziol	P	1	—
			[illegible]	40

(4563)

RIEPILOGO

dal 1° agosto al 15 detto 1935-XIII n. 15.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	29	39	51
2	Carbonchio sintomatico	9	13	16
3	Afta epizootica	81	373	1450
4	Malrossino dei suini	22	78	145
5	Peste o setticemia dei suini	23	51	98
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	8	21	34
8	Rabbia	9	12	23
9	Rogna	11	22	42
10	Agalassia contagiosa delle capre e pecore	4	7	10
11	Aborto epizootico	22	52	130
12	Tubercolosi bovina	8	12	21
13	Diarrea dei vitelli	3	9	23
14	Influenza del cavallo	2	2	4
15	Colera dei polli	7	9	43

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina. — *a)* I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.